

**PARERE n. 4/2005**

**DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA**

**concernente la modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, paragrafo M.A.302, allegato I**

**I. Premessa**

1. Il presente parere è inteso a proporre alla Commissione la rettifica del paragrafo M.A.302, allegato I (Parte M), del regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>1</sup> della Commissione, in modo tale che i programmi di manutenzione siano riveduti periodicamente e, ove del caso, modificati.
2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia<sup>2</sup>, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002<sup>3</sup>.

**II. Consultazione**

3. Il progetto di parere concernente un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia ([www.easa.eu.int](http://www.easa.eu.int)) il 18 ottobre 2004.
4. Entro il termine fissato, del 26 novembre 2004, sono pervenute all'Agenzia 13 osservazioni da cinque autorità nazionali e aziende private.
5. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ed inserite in un documento di risposta alle osservazioni, reso pubblico sul sito web dell'Agenzia il 10 dicembre 2004. Detto documento contiene un elenco di tutti coloro, individui e/o organizzazioni, che hanno presentato osservazioni e le relative risposte dell'Agenzia.

**III. Contenuto del parere dell'Agenzia**

6. Il presente parere è stato formulato a sostegno di tre iniziative assunte in seguito a disastri aerei in cui si è ritenuto che l'età dell'aeromobile abbia avuto un ruolo determinante.
7. Fra le iniziative rientra il contributo del gruppo di lavoro delle Autorità aeronautiche comuni (JAA, *Joint Aviation Authorities*) sugli effetti

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.)

<sup>2</sup> Decisione del consiglio di amministrazione in merito alla procedura da applicare dall'Agenzia per esprimere pareri, specifiche di certificazioni e materiali di riferimento (EASA MB/7/03 del 27.6.2003).

<sup>3</sup> GU L 240 del 26.6.1991, pag. 1.

dell'invecchiamento per il mantenimento della navigabilità delle strutture degli aeromobili, risultante nella pubblicazione delle norme JAA TGL 47 (A&G, sezione 1, parte 3) contenenti informazioni in materia di mantenimento della navigabilità pertinenti al programma di manutenzione degli operatori. Due ulteriori iniziative, vale a dire l'opera dell'*Ageing Transport Systems Rulemaking Advisory Committee* (ATSRAC, comitato consultivo per le normative sull'invecchiamento dei sistemi di trasporto) in materia di invecchiamento dei sistemi degli aeromobili nonché le "*Fuel Tank Ignition Prevention reviews*" (revisioni per la prevenzione dell'incendio del serbatoio), si prevede che figureranno nella pubblicazione delle informazioni sul mantenimento della navigabilità. Quest'ultima influirà sui programmi di manutenzione per gli operatori.

8. Tali iniziative hanno quindi posto in evidenza che i JAR-OPS 1 (standard operativi dei requisiti aeronautici comuni), sottoparte M, sezione 1, non prevedono l'obbligo, a carico degli operatori, di rivedere i rispettivi programmi di manutenzione in base alle raccomandazioni dei titolari del certificato del tipo, quali revisioni di piani di manutenzione (*Maintenance Review Board Reports*), requisiti obbligatori, esigenze di manutenzione dell'aeromobile ecc.
9. In considerazione delle implicazioni, in termini di sicurezza, di dette informazioni sul mantenimento della navigabilità, è parso necessario introdurre un obbligo, a carico degli operatori, di rivedere opportunamente i programmi di manutenzione tra i requisiti elencati nei JAR-OPS, sottoparte M, sezione 1, aggiungendo due sottoparagrafi al JAR-OPS 1.910 ed al correlato materiale dei metodi accettabili di conformità (AMC).
10. A tal fine le JAA hanno rettificato i JAR-OPS, sottoparte M ed il correlato materiale AMC, tramite la modifica 7 dei JAR-OPS resa pubblica il 1° settembre 2004. Il presente parere propone di spostare detta modifica alla parte M, aggiungendo i sottoparagrafi f) e g) in corrispondenza del paragrafo M.A.302.

#### **IV. Valutazione dell'impatto sulla regolamentazione**

11. La proposta contenuta nel presente parere consiste nel trasferire materiale delle JAA esistente ed approvato. Dal momento che tutti gli Stati membri sono altresì membri delle JAA e si sono impegnati ad attuare i JAR-OPS, tale misura non incide sugli operatori che già lavorano in conformità dei JAR-OPS.

Colonia, XX.XX.2005

P. Goudou  
Direttore esecutivo